

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 16.70.60

Alle Agenzie formative accreditate
Loro Sedi

(*) *segnatura di protocollo riportata nei
metadati di DoQui ACTA*

Oggetto: imposta di bollo. Comunicazione sulla risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 901-128/2018 presentato dalla Regione Piemonte in data 27 marzo 2018.

In risposta all’interpello n. 901-128/2018 presentato dalla Regione Piemonte in data 27 marzo 2018, in materia di imposta di bollo per le iscrizioni ai corsi tenuti dalle agenzie formative, è giunto Il parere dell’Agenzia delle Entrate che può essere sintetizzato come segue.

In ragione del dettato dell’art. 3 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. 642 del 1972, sono soggette ad imposta di bollo le *"Istanze, petizioni... ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili"*.

Pertanto, conclude l’Agenzia, *“i soggetti privati, quali sono le agenzie formative alle quali la Regione Piemonte affida determinate attività formative, non sono compresi tra i soggetti espressamente indicati dalle suindicate disposizioni in materia di imposta di bollo”*.

Di conseguenza l’imposta di bollo non sarà più dovuta per le iscrizioni ai corsi tenuti dalle agenzie formative con personalità giuridica privata, mentre le agenzie formative con personalità giuridica pubblica saranno tenute all’assolvimento dell’imposta di bollo.

AG/EG/NC

Il Direttore regionale
Dott. Gianfranco Bordone
(firmato digitalmente)